



COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Ordinanza n. 6
del 24 gennaio 2017

Prot. n. 3361
del 24/01/2017

OGGETTO: Sospensione distacchi fognari per le utenze morose.

IL SINDACO

VISTA la sentenza n.125/2017 del TAR Sicilia – Sezione Prima di Palermo che si pronuncia in merito al ricorso presentato dalla Società Girgenti Acque S.p.a. contro il Comune di Grotte, relativamente all'Ordinanza Sindacale n.45 del 23/10/2015, emessa ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, con il quale veniva fatto divieto assoluto alla medesima Società di effettuare i distacchi dei collegamenti fognari alle utenze in stato di morosità;

RILEVATO che il TAR ha rigettato il ricorso proposto dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Girgenti Acque S.p.a., dando ragione al Comune di Grotte per scongiurare possibili emergenze di natura igienico-sanitaria derivanti dal distacco fognario forzato, tra l'altro non contemplato nel contratto in essere tra Comuni e l'ATO/ATI Idrico di Agrigento;

DATO ATTO che il Comune di Favara, giusta nota prot. n. 1855 del 13/01/2017, aveva già diffidato l'Ente gestore del S.I.I. per le stesse motivazioni;

CONSIDERATA la necessità di garantire la salute pubblica e prevenire possibili emergenze di natura igienico-sanitaria derivante dagli eventuali distacchi fognari operati dal gestore alle utenze in stato di morosità;


VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. A Girgenti Acque S.p.a., ente gestore del servizio idrico integrato il divieto assoluto di operare qualsiasi distacco fognario delle utenze in stato di morosità, in tutto il territorio comunale, onde prevenire i rischi connessi e garantire la salute pubblica della cittadinanza.
2. Di dare ampia pubblicità, informazione e diffusione del presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale nonché agli organi di informazione locali.
3. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso, nei 60 giorni, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e nei 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.



Il Sindaco

Dott.ssa Anna Alba